

Ordinanza n° 64 del 16/10/2019

Servizio: UMD 2 - SETTORE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

OGGETTO:

Ordinanza n. 36 dell'8 luglio 2016 recante "Ex Ospedale Psichiatrico – Padiglione Chiarugi – provvedimento contingibile ed urgente per la realizzazione opere provvisorie di messa in sicurezza in relazione ad edificio pericolante adiacente a pubbliche vie: dichiarazione di inagibilità, disciplina della viabilità nell'area di pertinenza (Via Ormesano, Via Fiume e Via Antonio Lobetto) e predisposizione ed attuazione del piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del comportamento statico dell'organismo strutturale" – REVOCA PARZIALE – MANTENIMENTO DELL'INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO "CHIARUGI" – APERTURA PARZIALE DI VIA ORMESANO, VIA FIUME E VIA LOBETTO E MANTENIMENTO DEL PIANO DI MONITORAGGIO SULL'EDIFICIO E SULLE OPERE PROVVISORIE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE del mese di OTTOBRE del giorno SEDICI nel proprio ufficio,

IL SINDACO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Piazza Carlo Alberto 1
12035 RACCONIGI (CN)

T: 0172 821633 - 0172 821635
F: 0172 821642
P.Iva: 00473170041
IBAN: IT08L0848746690000100800001

edilizia.urbanistica@comune.racconigi.cn.it
comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.racconigi.cn.it

Richiamata l'Ordinanza n. 36 dell'8 luglio 2016 con la quale, su fondamento della Perizia tecnica recante "Ex Ospedale Psichiatrico di Racconigi – Crollo di parte della facciata dell'avancorpo sul prospetto sud" a firma del Prog. Ing. Giuseppe Pistone del 23 giugno 2016, trasmessa con nota dell'ASL CN1 del 4.07.2016 prot. 68708 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in data 5.07.2016 al n. 10533, lo scrivente, tenuto conto delle argomentazioni addotte dall'Azienda nelle quali si evidenziava chiaramente che ***"le cause del crollo solo ascrivibili ad una evidente caratterizzazione geologica compressibile degli strati di terreno su cui poggiano le fondazioni aggravata dalla variabilità del livello della falda sottostante che complessivamente costituisce elemento negativo del quadro di indagine. Nel documento si riscontra che, nelle zone circostanti il crollo, la situazione di equilibrio strutturale si è autonomamente modificata con una nuova ripartizione dei carichi gravanti che può avere dei riflessi sull'entità della pressione scaricata sul piano fondazionale, mentre la progressione dello stato di fessurazione è in costante evoluzione anche nelle zone oggetto degli interventi di puntellamento pregressi"***. La nota termina affermando che ***"L'esame della perizia porta dunque a valutare con estrema cautela la situazione oggettiva del fabbricato in ragione del fatto che il prof. Ing. Pistone ritiene che l'attuale situazione di equilibrio possa essere modificata anche in modo significativo in seguito al comportamento imprevedibile degli strati inferiori del terreno che, "a macchia di leopardo" presentano caratteristiche di comprimibilità non sempre compatibili con il carico correlato con le masse edificate fuori terra"***, adottata un provvedimento contingibile ed urgente per la realizzazione di opere provvisorie di messa in sicurezza in relazione ad edificio pericolante adiacente a pubbliche vie così disponendo:

Omissis

D I C H I A R A

a tutti gli effetti di Legge per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità, l'inagibilità del Padiglione Chiarugi – Ex Ospedale Psichiatrico in Racconigi sito in via Fiume, Via Ormesano e Via Antonio Lobetto distinto a catasto al foglio 52 mappale 27, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 con sede in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 12 come individuato nella planimetria allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

O R D I N A

- ***il divieto di utilizzo delle aree cortilizie (contraddistinte al catasto urbano al foglio 51, mappali 368, 617, 454 parte (già 369) e 370) che, correnti lungo la via Ormesano, vengono utilizzate per le attività dell'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria e San Giovanni, come indicate nell'allegato planimetrico con tratteggio "Rosso";***
- ***il divieto di accesso, sosta e transito nella via Ormesano (nel tratto prospiciente l'edificio compreso tra la via Fiume e via Lobetto) esteso a tutti gli utenti della strada come definiti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.) come indicato nell'allegato planimetrico con tratteggio "Rosso";***
- ***il divieto di sosta e di circolazione nella via Fiume (nel tratto intercorrente tra l'intersezione di Via Priotti e via Ormesano) esteso a tutti gli utenti della strada come definiti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.) ad esclusione dei residenti utilizzanti passai carrai individuati ai civici 7, 7a, 11, 13, 15 e 15a, consentendo unicamente il transito pedonale, per i soli residenti insistenti nella predetta via, esclusivamente per tramite di opere provvisorie da realizzarsi con ogni onere a carico dell'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, come indicato nell'allegato planimetrico con tratteggio "Giallo";***

- *il divieto di sosta e di circolazione nella via Lobetto (nel tratto intercorrente tra l'intersezione di via Ormesano e via Vittorio Emanuele II) esteso a tutti gli utenti della strada come definiti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.) ad esclusione dei residenti utilizzanti passai carrai individuati ai civici 11, 13 quater, 14, 17, 23 e 25, consentendo unicamente il transito pedonale, per i soli residenti insistenti nella predetta via, esclusivamente per tramite di opere provvisionali da realizzarsi con ogni onere a carico dell'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, come indicato nell'allegato planimetrico con tratteggio "Giallo";*
- *Che l'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, in relazione all'edificio dichiarato inagibile ne impedisca materialmente l'occupazione e/o l'uso, sia diretto che indiretto, realizzi opere provvisionali, con calcoli a firma di tecnico abilitato, per la tutela della viabilità veicolare e pedonale dei residenti di via Fiume e via Antonio Lobetto, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da attestarsi mediante perizia di tecnico abilitato ovvero idonea documentazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato;*
- *Che l'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, in relazione all'area in cui insiste tale edificio, si faccia carico della predisposizione, realizzazione e posizionamento di tutta la segnaletica temporanea, sia essa verticale ed orizzontale, compreso il posizionamento di idonea transennatura di delimitazione delle aree come descritte nell'allegato planimetrico;*
- *Che l'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 provveda, con immediatezza, alla definizione ed attuazione di un dettagliato piano di monitoraggio per la definizione del comportamento statico dell'organismo strutturale;*

il tutto al fine della messa in sicurezza dell'intero complesso a tutela della pubblica incolumità.

La presente ordinanza costituisce titolo per gli interventi di messa in sicurezza, eseguendo tutte le opere edilizie necessarie a garantire lo stato minimo di sicurezza dell'intero immobile in relazione ai rischi derivanti per il transito di persone e mezzi sull'area circostante. E' fatto obbligo, al termine dei lavori, presentare al Comune perizia tecnica di idoneità statica relativa alle opere provvisionali effettuate.

Considerato che:

- l'ASL CN1 con nota del 10 giugno 2019 prot. 69682/P, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 10212, trasmetteva Perizia Tecnica di idoneità statica relativa alle opere provvisionali effettuate sul fabbricato "Chiarugi" in Racconigi come richiesto dall'Ordinanza n. 36 dell'8 luglio 2016;
- dalla citata Perizia a firma del Prof. Ing. Giuseppe PISTONE¹, che si allega alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale, risulta evidente che l'intervento articolato su n. 4 lotti prevedeva:
 - ***"posa tiranti di contenimento e legatura nella manica su via Lobetto; l'intervento venne eseguito nell'anno 2017;***

¹ **Estratto dalla Relazione sulle opere provvisionali eseguite per rendere le vie Fiume e Lobetto agibili al passaggio di persone e mezzi del 6 giugno 2019:** "In seguito all'Ordinanza n. 36 dell'8 luglio 2016 del Comune di Racconigi con Deliberazione del Direttore Generale n. 00000428 del 29 novembre 2016 venne affidato al sottoscritto l'incarico del progetto esecutivo di stabilizzazione di quelle parti del fabbricato (maniche prospicienti via Ormesa e via Lobetto) che in seguito al progressivo deterioramento della staticità del fabbricato ed alla aleatorietà di collassi improvvisi di porzioni dislocate per tutto il fabbricato, presentavano un rischio non trascurabile derivante dal fatto che tali maniche si prospettavano su sedime stradale di pubblico transito, il progetto è stato articolato in n. 4 lotti ..."

- **posa di reti di contenimento del materiale in caso di crollo di parte o tutta la manica su via Lobetto; l'intervento venne eseguito nell'anno 2017 con sito positivo;**
- **posa di reti di contenimento del materiale in caso di crollo di parte o tutta la manica su via Fiume; l'intervento venne eseguito nell'anno 2018 con esito positivo;**
- **data la ristrettezza di via Fiume, è stata prevista la posa in opera di una ulteriore barriera di protezione ancorata a terra su sedime stradale finalizzata al contenimento che i materiali di un eventuale crollo potessero colpire i residenti di via Fiume in transito per raggiungere le proprie case (l'intervento venne eseguito nell'anno 2018 con esito positivo)";**

ed ancora che:

- **"La loro realizzazione è avvenuta in totale coerenza ai progetti approvati dalla Committenza e di modeste varianti sempre autorizzate dalla Direzione Lavori, ad esclusione della posa di teli di schermatura delle barriere poste in opera del IV lotto nel 2018, la cui collocazione è stata omessa per esplicita richiesta – corredata di manleva verso l'Ente proprietario – degli abitanti delle case con entrata da via Fiume";**

Considerato altresì che, sempre dalla Perizia, il professionista incaricato ***"DICHARA che gli interventi provvisori eseguiti sul padiglione Chiarugi hanno ottemperato alle richieste dell'Ordinanza del comune di Racconigi in data 8 Luglio 2016, e che le vie Fiume e Lobetto possono essere riaperte all'uso pubblico in condizioni di sicurezza, anche nel caso di collasso parziale o totale della struttura portante del padiglione Chiarugi"*** rilevando altresì quanto segue: ***"Va però precisato che si tratta di opere provvisori e che le opere realizzate sono efficaci in un periodo circoscritto nel tempo, ma non possono essere considerate alla stregua di un intervento definitivo. Nel tempo variano le condizioni al contorno e gli stessi elementi di rinforzo subiscono deterioramento con conseguente rischio di perdita di efficacia. Queste considerazioni indicano quindi la necessità di prendere in considerazione in tempi brevi l'ipotesi di intervento definitivo sul fabbricato quale unica soluzione per rimuovere l'attuale condizione precaria di stabilità e garantire in via definitiva e permanente la sicurezza della zona"***;

Considerato altresì che, anche alla luce delle particolari precisazioni contenute nell'ultimo capoverso della citata Perizia, con nota del 13.06.2019 prot. 10407 si richiamava l'ASL CN1 ***"proprio in virtù delle precisazioni a firma del collaudatore, a dare immediata esecuzione al complesso delle attività necessarie ed indispensabili per monitorare, controllare la sicurezza della struttura, nell'ottica di garantire la tutela della pubblica incolumità, ..." ribadendo che: "Le risultanze delle attività testé indicate consentiranno alla proprietà, ovvero a questa Autorità, di pianificare, ovvero intervenire, ciascuna per i propri ambiti, gli eventuali ulteriori interventi che si rendessero necessari laddove il "rischio di perdita di efficacia" delle opere provvisori, finora realizzate, mettano a rischio la pubblica incolumità"***;

Preso atto che l'ASL CN1, anche a seguito di un pregresso carteggio, nonché dell'esito di numerosi incontri essenzialmente volti alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza sulla parte dello stabile corrente lungo via Ormesano, tali da consentire una revoca parziale dell'originario provvedimento (n. 36/2016) e quindi la riapertura al transito veicolare, seppur con limitazioni di massa e sagoma, della via in oggetto, con nota del 26.06.2019 prot. 76770/P assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 11264 comunicava: ***"che in data 17 giugno 2019 si è proceduto alla redazione del processo verbale di consegna dei lavori e che questi inizieranno presumibilmente in data 8 luglio 2019 ..."***;

Preso atto altresì della “Relazione sulle opere provvisionali eseguite per rendere le vie Fiume, Lobetto ed Ormesano agibili al passaggio di persone e mezzi” a firma del Prof. Ing. Giuseppe PISTONE del 1.10.2019, trasmessa dall’ASL CN1 con nota dell’8.10.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 17340;

Ritenuto che, anche alla luce delle perizie prodotte dall’ASL CN1, nonché delle precisazioni ben cristallizzate nei documenti a firma del Prof. Ing. Giuseppe PISTONE ed in special modo nell’ultimo trasmesso dall’Azienda in data 8 ottobre u.s. nel quale il citato professionista: ***“DICHIARA che gli interventi provvisionali eseguiti sul padiglione Chiarugi hanno ottemperato alle richieste dell’Ordinanza del Comune di Racconigi – in data 8 luglio 2016 – e che le vie Fiume, Lobetto ed Ormesano possono essere riaperte all’uso pubblico in condizioni di sicurezza, anche nel caso di collasso parziale o tale della struttura portante del padiglione Chiarugi. Si precisa comunque che si tratta di opere provvisionali e che le opere realizzate estrinsecano la loro efficacia per un periodo medio/lungo in relazione alle mutazioni che avvengono nell’assetto delle opere di prevenzione poste in opera (ad esempio: a causa delle condizioni ambientali che possono intaccare, tramite ossidazione, la matrice metallica dei tiranti; a causa del degrado del legname usato per imbottitura tra profilati e murature esterne; a causa della mutazione delle condizioni di portanza degli strati profondi sottostanti al piano di fondazione, che possono portare ad un allentamento della tensione nei tiranti, creando di fatto una discontinuità localizzata nella coesione di comportamento atteso dalle opere provvisionali eseguite; ecc.). Inoltre, al fine di evitare la perdita di efficacia delle opere provvisionali eseguite si reputa sia necessario assicurare un’azione di mantenimento della coerenza delle medesime a fronte di eventuali mutamenti del quadro d’insieme inteso costituito dall’interazione tra fabbricato e suolo su cui appoggia il fabbricato medesimo. A questo scopo il sottoscritto si rende disponibile ad assicurare, previ accordi specifici con la proprietà attualmente individuata nella ASL CN1, l’effettuazione di controlli generali con cadenza annuale, volti a verificare la sussistenza dell’efficacia nel tempo del sistema posto in opera per la salvaguardia di terzi transitanti sulle vie limitrofe al fabbricato; gli esiti di tali controlli saranno oggetto di specifici reports che saranno posti a disposizione della proprietà committente.”***, si rende necessario ed opportuno revocare parzialmente l’originario provvedimento (n. 36/2016) disponendo una disciplina della viabilità diversificata in funzione degli interventi già posti in essere negli anni precedenti sull’edificio in questione² e mantenendo in capo alla medesima Azienda il mantenimento del piano di monitoraggio già previsto nell’Ordinanza n. 36/2016 da produrre alla proprietà ovvero a questa Autorità;

Accertata, sulla base di quanto indicato nelle citate Perizie tecniche concernenti la realizzazione delle opere provvisionali eseguite sul cosiddetto padiglione “Chiarugi” con riferimento alle vie Fiume e Lobetto (rif. Ord. n. 36/2016) e via Ormesano, le cui precisazioni non possono che essere lette con flessione costante a quanto ben cristallizzato nella Relazione di sintesi dell’indagine geologica, geotecnica e di caratterizzazione sismica, relativa ai terreni sottostanti le fondazioni dell’Ex. Ospedale Psichiatrico “Padiglione Chiarugi”, la necessità di modificare, mediante una revoca parziale, l’originario dispositivo continuando a mantenere in capo all’ASL CN1 quegli obblighi di monitoraggio e controllo della idoneità statica della struttura ed altresì delle opere provvisionali realizzate nell’ottica di garantire la tutela della pubblica incolumità, aspetti questi inseriti nella

² **Ordinanza Sindacale n. 83 del 16.12.2011** relativa al consolidamento strutturale e messa in sicurezza della manica ovest su via Fiume, eliminazione delle parti pericolanti su via Fiume, via Ormesano e via Lobetto; **Ordinanza Sindacale n. 16 del 2.03.2012** relativa alla parziale revoca dell’Ordinanza n. 83/2011 in ordine al ripristino del doppio senso di circolazione sulla via Ormesano; **Revoca Ordinanze n. 83/2011 e n. 16/2012 del 2.08.2012** dove a seguito di **nota del 1.03.2012 prot. 3454** l’ASL CN1 comunicava il termine dei lavori di messa in sicurezza provvisoria del Padiglione Chiarugi sul fronte di via Ormesano, con **nota del 26.03.2012 prot. 4799** formalizzava l’avvio delle opere provvisionali di messa in sicurezza della manica di via Fiume, con **nota del 25.05.2012 prot. 8062** comunicava l’ultimazione dei lavori per le opere provvisionali di messa in sicurezza su via Fiume ed infine con **nota del 01.08.2012 prot. 11328** comunicava il termine dei lavori di messa in sicurezza provvisoria sul fronte di via Lobetto così revocando le Ordinanze n. 83/2011 e 16/2012.

già più volte citata ordinanza del 2016 e che consentono allo scrivente (Sindaco *pro-tempore*) di agire entro limiti dettati dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al comma citato sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e se queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano ricorsi³;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 per l'incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che dal tenore della documentazione tecnica prodotta dall'ASL CN1 il mutare delle condizioni al contorno unitamente al possibile deterioramento degli elementi di rinforzo potrebbe determinare un conseguente rischio di ***"perdita di efficacia"*** dell'insieme delle opere provvisorie realizzate;
- che tali argomentazioni non possono che indurre lo scrivente a mantenere ancora operativa tutta quella parte dell'originario dispositivo che, essenzialmente volto al monitoraggio ed al controllo della struttura, consentirà alla proprietà (ASL CN1), ovvero a questa Autorità, di pianificare, ovvero intervenire, prontamente qualora il mutare delle condizioni al contorno ed il deterioramento delle opere provvisorie realizzate non garantiscano più adeguatamente la tutela della pubblica incolumità;

Considerato, pertanto:

- che permangono i presupposti per la revoca parziale dell'originaria ordinanza (n. 36/2016) al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità;
- che è necessario confermare la misura del divieto assoluto di accesso all'immobile denominato ***"Padiglione Chiarugi"***;
- che stante la realizzazione delle opere provvisorie sulla via Ormesano, nonché delle argomentazioni addotte nella *"Relazione sulle opere provvisorie eseguite per rendere le vie Fiume, Lobetto ed Ormesano agibili al passaggio di persone e mezzi"* a firma del Prof. Ing. Giuseppe PISTONE del 1.10.2019, trasmessa dall'ASL CN1 con nota dell'8.10.2019 ed assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 17340, sarà revocato ***"il divieto di utilizzo delle aree cortilizie (contraddistinte al catasto urbano al foglio 51, mappali 368, 617, 454 parte (già 369) e 370) che, correnti lungo la via Ormesano, vengono utilizzate per le attività dell'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria e San Giovanni, ed altresì revocato parzialmente "il divieto di accesso, sosta e transito nella via Ormesano (nel tratto prospiciente l'edificio compreso tra la via Fiume e via Lobetto) esteso a tutti gli utenti della strada come definiti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.)"***

³ Cassazione penale, sez. III, sentenza 15 febbraio 1999, n. 1907

mediante l'istituzione di un senso unico di marcia, **con direzione da via Fiume a via Lobetto, destinato al solo transito dei veicoli appartenenti alla categoria "M" (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) e precisamente M1, M2 ed M3 unitamente ai veicoli appartenenti alla categoria "N" (veicoli a motore progettati e costruiti per trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote) limitatamente alla N1 aventi massa massima non superiore a 3,5 t ed il divieto di transito a tutti i mezzi appartenenti alle categorie N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t), N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t) e O (rimorchi, compresi i semirimorchi) di cui all'art 47 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada), sulla seguente strada di competenza comunale;**

- che, per tutto quanto anzidetto, come peraltro suffragato dal professionista incaricato nelle sue conclusioni della Relazione trasmessa in data 8 ottobre u.s., venga mantenuta la previsione di un piano di monitoraggio per tenere sotto controllo i principali parametri descrittivi o caratterizzanti la dinamica strutturale sull'evolversi della situazione ed il grado di sicurezza attuale del complesso in tutte le sue parti da produrre alla proprietà ovvero a questa Autorità;

Considerato che lo strumento costituito dalla presente ordinanza si ritiene l'unico esperibile nella fattispecie, in quanto provvedimenti di tipo diverso (ad esempio, disposizioni specifiche del regolamento edilizio), prevedono iter procedurali del tutto incompatibili con la contingenza verificatasi e, soprattutto, in atto, contingenza caratterizzata da contingibilità ed urgenza; va dato atto dell'obbligo di provvedere con immediatezza alla rimozione e prevenzioni di pericoli per i cittadini, a fronte di previsioni di legge che impongono di evitare omissioni in materia di sicurezza; neppure sono possibili provvedimenti limitati o circoscritti a chiusure o delimitazioni di aree, data la enorme rilevanza e impatto della situazione venutasi a creare;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato 15.04.2004, n. 2144 a mente della quale *"l'esistenza di un'apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude l'esercizio del poter di un'ordinanza contingibile ed urgente ... quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo di rimedi ordinari offerti dall'ordinamento giuridico"*;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Tenuto conto:

- che, anche alla luce del pregresso carteggio nonché degli adempimenti richiesti con Ordinanza n. 36/2016, non è stata data formale comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto destinatario dello stesso;
- che la presente ordinanza, quale revoca parziale dell'Ordinanza n. 36 dell'8 luglio 2016, è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. con nota prot. 17598 dell'11.10.2019;

nell'esercizio delle predette competenze,

D I C H I A R A

a tutti gli effetti di Legge per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità, l'inagibilità del Padiglione Chiarugi – Ex Ospedale Psichiatrico in Racconigi sito in via Fiume, Via Ormesano e Via Antonio Lobetto distinto a catasto al foglio 52 mappale 27, di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 con sede in Cuneo – Via Carlo Boggio n. 12 come individuato nella planimetria allegata alla presente come parte integrante e sostanziale;

REVOCA

- il divieto di utilizzo delle aree cortilizie (contraddistinte al catasto urbano al foglio 51, mappali 368, 617, 454 parte *(già 369)* e 370) che, correnti lungo la via Ormesano, vengono utilizzate per le attività dell'Oratorio della Parrocchia di Santa Maria e San Giovanni (come indicate nell'allegato planimetrico di cui al provvedimento n. 36/2016 con tratteggio "Rosso");
- parzialmente il divieto di accesso, sosta e transito nella via Ormesano (nel tratto prospiciente l'edificio compreso tra la via Fiume e via Lobetto) esteso a tutti gli utenti della strada come definiti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.) limitandolo al solo transito secondo la disciplina che segue;

ORDINA

- l'istituzione di un senso unico di marcia, con direzione da via Fiume a via Lobetto, destinato al solo transito dei veicoli appartenenti alla categorie "L" (dalla L1e a L7e), "M" (veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) e precisamente M1, M2 ed M3 unitamente ai veicoli appartenenti alla categoria "N" (veicoli a motore progettati e costruiti per trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote) limitatamente alla N1 aventi massa massima non superiore a 3,5 t ed il divieto di transito a tutti i mezzi appartenenti alle categorie N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t), N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t) e "O" (rimorchi, compresi i semirimorchi) di cui all'art 47 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada), sulla seguente strada di competenza comunale oltre all'istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nel tratto di strada interessato;
- il divieto di sosta e di circolazione nella via Fiume (nel tratto intercorrente tra l'intersezione di Via Priotti e via Ormesano) esteso a tutti gli utenti della strada come definiti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.) ad esclusione dei residenti utilizzanti passai carrai individuati ai civici n. 11, 13, 15 e 15a, consentendo unicamente il transito pedonale, per i soli residenti insistenti nella predetta via, esclusivamente nella parte delimitata dalle opere provvisoriale realizzate dall'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, come indicato nell'allegato planimetrico con tratteggio "Giallo";
- il divieto di sosta e di circolazione nella via Lobetto (nel tratto intercorrente tra l'intersezione di via Ormesano e via Vittorio Emanuele II) esteso a tutti gli utenti della strada come definiti dal Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.) ad esclusione dei residenti utilizzanti passai carrai individuati ai civici 11, 13 *quater*, 14, 17, 23 e 25, consentendo unicamente il transito pedonale, per i soli residenti insistenti nella predetta via, esclusivamente nella parte delimitata dalle opere provvisoriale realizzate dall'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, come indicato nell'allegato planimetrico con tratteggio "Giallo";
- che l'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1, in relazione all'area in cui insiste tale edificio, si faccia carico della predisposizione, realizzazione e posizionamento di tutta la segnaletica temporanea, sia essa verticale ed orizzontale, in ossequio a quanto stabilito dal presente provvedimento a parziale rettifica del precedente provvedimento (Ord. 36/8.07.2016) come descritte nell'allegato planimetrico;

- che l'Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1 provveda al mantenimento di un piano di monitoraggio per la definizione del comportamento statico dell'organismo strutturale ed il controllo delle eventuali condizioni di deterioramento delle opere provvisionali realizzate così come certificato dalle Perizie assunte al protocollo generale dell'Ente in data 10.06.2019 n. 10212 (Perizia tecnica di idoneità statica relativa alle opere provvisionali effettuate sul fabbricato "Chiarugi" in Racconigi per effetto dell'Ordinanza n. 36/2016) ed in data 8.10.2019 n. 17340 (Relazione sulle opere provvisionali eseguite per rendere le vie Fiume, Lobetto ed Ormesano agibili al passaggio di persone e mezzi)" entrambe a firma del Prof. Ing. Giuseppe PISTONE;

il tutto al fine del mantenimento delle condizioni di messa in sicurezza dell'intero complesso a tutela della pubblica incolumità.

E' fatto obbligo alla proprietà di comunicare prontamente a questa Autorità ogni informazione che possa influire sulla "perdita di efficacia" delle opere provvisionali realizzate al fine di attuare gli interventi urgenti ritenuti necessari a tutela della pubblica incolumità.

DISPONE

- **Che** il precetto di cui al presente provvedimento venga reso noto ed integrato dalla prevista segnaletica con onere di realizzazione a carico dell'Azienda Sanitaria Locale CN1;
- **Che** del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità a mezzo pubblicazione sull'albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet;
- **Che** il mancato rispetto dei contenuti della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis comma 1/bis del D. Lgs. 18. Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (introdotto dal Decreto Legge 50/2003, convertito con modifiche dalla Legge 116/2003);
- **Che** per le eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Che** i servizi comunali competenti, sono incaricati della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento insieme agli altri soggetti della forza pubblica.

DISPONE

altresì

- **Che** le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della notifica ai soggetti interessati, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

- Alle Forze di Polizia di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

- Al Comandante la Polizia Locale l'adozione degli eventuali ed ulteriori provvedimenti volti alla disciplina della viabilità in conformità alle disposizioni contenute nel presente provvedimento ed esplicitate nell'allegato planimetrico;

A V V E R T E

- **Che** la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti;

I N F O R M A

- **Che** può essere proposto ricorso amministrativo avanti all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- **Che** ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con **ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni**, in entrambi i casi decorrenti dalla data di notificazione del presente o comunque dalla piena conoscenza provvedimento.

I N F O R M A

inoltre

- **Che** gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento nella persona del Dott. CROCIANI Paolo (UMD 2 Attività economiche e produttive, gestione del territorio e dell'ambiente – Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio, sito al II piano del Palazzo Comunale – piazza Carlo Alberto, 1 a Racconigi);
- **Che** ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it;

e DISPONE

- **Che la presente ordinanza:**
 - sia **notificata** a mezzo Messo Comunale al soggetto intimato: **Azienda Sanitaria Locale Cuneo 1**, Via Carlo Boggio n. 12, 12100 Cuneo, nella persona del Direttore Generale Dott. Salvatore BRUGALETTA ed inviata altresì via PEC al seguente indirizzo protocollo@aslcn1.legalmailPA.it;
 - sia **notificata** a mezzo Messo Comunale al **Parroco delle Chiese di Santa Maria e San Giovanni**;
 - sia **pubblicata** all'Albo Pretorio *on line* e sul sito internet del Comune;

- sia **trasmessa** via e-mail certificata all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Cuneo gabinetto.prefcn@pec.interno.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio** per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **Regione Piemonte - Ufficio di Presidenza** Piazza Castello, 165 10122 TORINO gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **Comando Stazione Carabinieri di Racconigi** tcn28610@pec.carabinieri.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata al **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo** com.cuneo@cert.vigilfuoco.it;
- sia **trasmessa** mediante consegna a mano al **Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Racconigi** - Via Carlo Costa, 10 - 12035 RACCONIGI
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **Centrale Operativa 118** emergenza.territoriale.118@aslcn1.it;
- sia **trasmessa** mediante consegna a mano alla **Croce Rossa Italiana - Sezione di Racconigi** Via Giovanni Priotti, 45 - 12035 RACCONIGI;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **ITALGAS RETI S.p.A.** polopiemonteaosta@pec.italgasreti.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **E-Distribuzione s.p.a. (ex Enel Distribuzione) ZONA DI CUNEO** - e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **Enel Sole s.p.a. ZONA DI CUNEO** enelsole@pec.enel.com;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **TIM Telecom Italia s.p.a.** - aoa.no.aol.piemonte@pec.telecomitalia.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **ALPI ACQUE s.p.a.** - alpiacque@pec.egea.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **IRETI s.p.a. (acquedotto)** ireti@pec.ireti.it - acda@legalmail.it;
- sia **trasmessa** via e-mail certificata alla **ENGIE RETI CALORE s.r.l.** cofely_reticalore@cofely.postecert.it;
- sia **portata a conoscenza** dei residenti delle viabilità interessate dal presente provvedimento.

Racconigi, lì 16 ottobre 2019

IL SINDACO

*Il dirigente dell'UMD 2
Responsabile del procedimento
CROCIANI dr. Paolo*

ODERDA Valerio

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*